

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 10 gennaio 2022, n. 1

Società "S.A.TRA.MAR. Srl" di Taranto.

Richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Taranto, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione di un Centro Residenziale per le cure palliative (Hospice) da ubicare in Via Lago Ampollino nn. 10/12.

Parere favorevole per n. 12 posti letto.

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *"Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0"* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità e la Determinazione Dirigenziale di proroga, n. 17 del 03/11/2021;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2205 del 23/12/2021 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

L'art. 8-ter, comma 3 del D.Lgs. n. 502/1992 prevede che *"Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture."*

Il R.R. n. 3/2006 prevede all'art. 1, comma 1, capoverso A (*"Strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale, a ciclo continuativo e/o diurno"*), lett. e) che il fabbisogno di prestazioni dei Centri residenziali per cure palliative (hospice) *"è stabilito in 1 posto letto x 10.000 abitanti ai sensi della Delib. G.R. 17 ottobre 2000, n. 1299 e Delib. G.R. 3 dicembre 2002, n. 1980 (normativa rif. D.L. 28 dicembre 1998, n. 450 convertito in L. 26 febbraio 1999, n. 29 - D.M. 5 settembre 2001 del Ministro della sanità), con collocazione distrettuale ed interdistrettuale."*

La Giunta Regionale, con Deliberazione n. 2037 del 07/11/2013 pubblicata sul BURP n. 154 del 26/11/2013,

ha stabilito principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e dell'articolo 7 L.R. n. 8/2004 (all'attualità ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.) per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, della medesima legge (attualmente trasfusi nell'art. 5, punti 1 e 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.).

La predetta Deliberazione ha stabilito, tra l'altro, che:

“

- 1) *l'eventuale copertura del fabbisogno sanitario regionale, normativamente fissato dalle leggi e dai regolamenti regionali in materia attraverso parametri numerici e/o indici di popolazione per ambiti territoriali predefiniti, deve avvenire in seguito all'accertamento di una effettiva ed attuale carenza nell'ambito territoriale interessato dalla richiesta di autorizzazione alla realizzazione della nuova struttura sanitaria e socio-sanitaria;*
- 2) *a tal fine, nei limiti del fabbisogno numerico normativamente fissato, il Servizio regionale competente accerta le carenze del fabbisogno regionale attraverso l'esame di dati ragionati riferiti all'anno precedente, forniti dall'ASL territorialmente interessata e relativi alle liste di attesa ed al volume delle prestazioni effettivamente erogate dalle strutture della stessa tipologia già operanti nei diversi distretti socio-sanitari o aree interessate, tenuto conto, altresì, dell'eventuale mobilità extra aziendale degli utenti residenti in tali aree e distretti;*
- 3) *la mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale, come sopra identificati e declinati, comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il conseguente non accoglimento delle relativa istanza, anche se unica;*
(...)

le richieste di verifica di compatibilità successive all'approvazione del presente atto, presentate nell'arco temporale del bimestre di volta in volta maturato, siano valutate comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento (...).”

La L.R. n. 9/2017 “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private” e s.m.i. prevede:

- all'art. 5, comma 1 che:

“Sono soggetti all'autorizzazione alla realizzazione:

(...)

1.2 strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale in regime residenziale e semiresidenziale;

(...)

1.2.3. centri residenziali per cure palliative e terapia del dolore (hospice);

(...).”

- all'art. 7, che:

“

1. I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.

2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro, e non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1.

3. Il parere di compatibilità regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 2, sentita l'azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che

si esprime entro e non oltre trenta giorni.

4. Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal successivo comma 5, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza.

5. Il comune inderogabilmente, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l'autorizzazione alla realizzazione. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di 120 giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal data di ricevimento da parte del Comune del parere favorevole di compatibilità regionale.

6. Il termine biennale di validità del parere di compatibilità di cui al comma 4 del presente articolo è prorogato, con provvedimento del dirigente della sezione regionale competente, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, non imputabili al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La proroga è richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4 e non può in ogni caso superare i centottanta giorni.

7. Il termine di scadenza del provvedimento di conferma del parere di compatibilità coincide con il termine di scadenza del parere di compatibilità nella sede originaria, di cui al comma 4 e salvo quanto disposto dal comma 6.

Con Pec del 03/09/2020, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/13916 dell'11/09/2020, è stata trasmessa la nota prot. n. 90823 del 02/09/2020 della Direzione Pianificazione Urbanistica Piano Mobilità del Comune di Taranto ad oggetto "Centro Residenziale per Cure Palliative (Hospice) a ciclo continuativo con dotazione di 15 posti letto, da realizzarsi in un edificio ubicato a Taranto in via Lago Ampollino nn. 10/12 – Verifica ai sensi della legge regionale n. 8 del 28 maggio 2004", con cui il Dirigente dello Sportello Unico per l'Edilizia (S.U.E.) ha rappresentato quanto segue:

"Premesso che in data 07/08/2020 è stata presentata, da parte della Soc. S.A.TRA.MAR. S.r.l. (Amm. Unico Silvana Ausiello), una SCIA Alternativa al Permesso di Costruire identificata al SUAP con il codice identificativo n° 01889940738-03082020-1140 per la realizzazione di quanto specificato in oggetto e che la pratica, esaminata da questo ufficio con esito positivo sotto l'aspetto urbanistico/edilizio, ma che la stessa dovrà essere comunque integrata con la documentazione propedeutica al corretto avvio dell'attività di cantiere, si chiede la competente verifica ai sensi della legge regionale n. 8 del 28 maggio 2004 "Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private."

Alla sopracitata nota prot. n. 90823 del 02/09/2020 risulta allegata la seguente documentazione:

- progetto dell'intervento di cambio di destinazione d'uso di un edificio da residence alberghiero ad Hospice, con relative planimetrie;
- fotografie dello stato dei luoghi.

Con nota prot. AOO_183/3435 del 26/02/2021 ad oggetto "Richiesta di verifica di compatibilità di cui alla nota prot. n. 90823 del 02/09/2020 della Direzione Pianificazione Urbanistica Piano Mobilità del Comune di Taranto. Richiesta di integrazione documentale. Richiesta di parere motivato per la realizzazione di un Centro Residenziale per Cure Palliative (Hospice) nell'ambito dell'ASL TA, ai sensi dell'art. 8-ter, comma 3 del D.Lgs. n. 502/1992, dell'art. 7, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e della D.G.R. n. 2037/2013.", trasmessa con Pec in pari data al Dirigente dello Sportello Unico per l'Edilizia - Direzione Pianificazione Urbanistica Piano Mobilità del Comune di Taranto, al Direttore Generale della ASL TA e, per conoscenza, al Legale Rappresentante della società S.A.TRA.MAR srl, la scrivente Sezione ha comunicato quanto segue:

“(…) In relazione alla predetta richiesta di verifica di compatibilità, si rappresenta che la L.R. n. 8/2004 citata nella sopra riportata nota prot. n. 90823 del 02/09/2020 è stata abrogata e sostituita dalla L.R. n. 9/2017, il cui art. 7 dispone:

- *al comma 1, che: “I soggetti pubblici e privati di cui all’articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato”;*
- *al comma 2, nella versione modificata dalla L.R. n. 18/2020 entrata in vigore il 24/07/2020, che: “Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro, e non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l’avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1.”.*

Premesso quanto precede, si invita il Comune di Taranto, in applicazione dell’art. 7, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ad integrare la richiesta di compatibilità di cui alla nota prot. n. 90823 del 02/09/2020 con la trasmissione alla scrivente Sezione:

- *di copia dell’istanza di autorizzazione alla realizzazione presentata dalla società “SA.TRA.MAR. S.r.l.”;*
- *degli allegati all’istanza di autorizzazione alla realizzazione previsti dall’art. 7, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. (ulteriori a quelli trasmessi con la sopra richiamata nota prot. n. 90823 del 02/09/2020), con particolare riferimento a copia “del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante” e del titolo abilitativo edilizio (SCIA);*
- *dell’attestazione (ulteriore a quella già rilasciata in relazione alla conformità dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed al titolo abilitativo edilizio) dell’avvenuta verifica del titolo di proprietà, o del diritto reale di godimento o di altro titolo legittimante relativo all’immobile oggetto dell’intervento.*

In relazione al procedimento di verifica di compatibilità di competenza regionale, si rappresenta quanto segue.

(…)

Per quanto sopra, considerato che:

- *il fabbisogno definito dal Regolamento Regionale n. 3/2006 per gli Hospice (1 p.l. ogni 10.000 abitanti), sulla base della popolazione residente nell’ambito territoriale della ASL TA (n. 563.995 abitanti – dati ISTAT al 01/01/2020), è pari a n. 56 posti letto;*
- *nell’ambito territoriale della ASL TA, allo stato, sono attivi un totale di n. 24 p.l. presso la struttura privata accreditata “Hospice San Bartolomeo” sita in Martina Franca, gestito dalla medesima Società SA.TRA.MAR. S.r.l.;*
- *il R.R. n. 7/2019 ha previsto, nell’ambito della programmazione regionale del fabbisogno assistenziale pubblico, l’attivazione di un Hospice di n. 20 p.l. presso il PTA di Mottola;*
- *con Determinazione Dirigenziale n. 80 del 13/04/2017 la scrivente Sezione ha espresso parere favorevole di compatibilità per la realizzazione di un Hospice con n. 15 p.l. nel Comune di Taranto da parte della “Fondazione Cittadella della Carità” di Taranto;*
- *il parere di compatibilità di cui alla D.D. 80/2017 è scaduto, ai sensi dell’art. 7 comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., alla data del 12/08/2019;*
- *con Determinazione Dirigenziale n. 54 del 23/02/2021, preso atto della scadenza della validità del parere di compatibilità di cui alla sopracitata D.D. n. 80/2017, la scrivente Sezione ha dichiarato, ai sensi dell’art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., la decadenza del parere medesimo;*
- *risulta, pertanto, allo stato, nell’ambito territoriale dell’ASL TA un fabbisogno residuo di n. 12 posti letto;*
- *nell’arco temporale del bimestre di cui alla DGR 2037/2013, nel corso del quale è scaduto il parere di compatibilità di cui alla D.D. 80/2017 (12/08/2019), decorrente dall’08/07/2019 al 07/09/2019, e nei bimestri successivi, relativamente a Centri residenziali per Cure Palliative nell’ambito territoriale dell’ASL TA è pervenuta alla scrivente Sezione soltanto la sopra citata richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Taranto in data 03/09/2020, nel corso del bimestre di riferimento 08/07/2020 – 07/09/2020, in relazione*

all'istanza per la realizzazione nel Comune di Taranto di un Centro residenziale per Cure Palliative (Hospice) con n. 15 posti letto;

rilevato che:

- in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Taranto, per la realizzazione da parte della SA.TRA.MAR. S.r.l. di un Hospice con n. 15 posti, l'eventuale parere favorevole di compatibilità della scrivente Sezione può essere rilasciato per non più di n. 12 posti letto;

ai sensi del richiamato art. 8-ter, comma 3 del D.Lgs. n. 502/1992, dell'art. 7, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e della D.G.R. n. 2037/2013, si invita il Direttore Generale in indirizzo ad esprimere un parere motivato in ordine alla richiesta di verifica di compatibilità per la realizzazione nel Comune di Taranto di un Centro residenziale per Cure Palliative (Hospice) per un massimo di n. 12 posti letto, tenendo conto dei seguenti criteri:

- localizzazione della medesima richiesta sul territorio;*
- distribuzione nel territorio della ASL TA della domanda assistenziale;*
- allocazione degli Hospice privati già in esercizio nel territorio e di quelli pubblici inclusi nella programmazione regionale;*
- eventuale programmazione di ulteriori Hospice pubblici da attivare nell'ambito della medesima ASL."*

Con nota prot. n. 0144029/2021 del 04/10/2021 ad oggetto "Richiesta di verifica di compatibilità di cui alla nota prot. n. 90823 del 02/09/2020 della Direzione Pianificazione Urbanistica piano mobilità del Comune di Taranto. Richiesta di integrazione documentale. Richiesta di parere motivato per la realizzazione di un Centro Residenziale per cure Palliative (Hospice) nell'ambito dell'ASL TA, ai sensi dell'art 8-ter, comma 3 del D. Lgs. N. 502/1992, dell'art. 7, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e della D.G.R. n. 2037/2013.", inoltrata a mezzo Pec in pari data ed acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/14221 del 19/10/2021, il Dirigente della Direzione Sviluppo Economico e Produttivo - Marketing Territoriale - SUE e SUAP - Controllo Partecipate - Innovazione Tecnologica ed il Responsabile del Servizio SUE P.O. del Comune di Taranto, "Dando seguito alla nota PEC pari oggetto prot. 3435 del 26/02/2021", hanno trasmesso "la seguente documentazione integrativa a quella già inviata con ns. nota prot. N. 90823 del 02/09/2020:

"1. Ricevuta di presentazione SCIA;

2. Esito pratica SCIA;

3. Istanza di autorizzazione alla realizzazione presentata dalla società "SA.TRAMAR. S.r.l."- titolo abitativo "SCIA";

4. Titolo reale godimento dell'immobile (comodato d'uso);

5. Dichiarazioni in forma di autocertificazione dei proprietari in merito alla continuità del reale godimento dell'immobile a favore della società "SA.TRAMAR. S.r.l.";

6. Copia dei documenti di identità dei proprietari dell'immobile;

7. Attestazione verifica titolo reale di godimento."

Con nota prot. 203157 del 05/10/2021 trasmessa in pari data alla scrivente Sezione ed acquisita con prot. AOO_183/14098 del 14/10/2021, ad oggetto "Richiesta parere motivato per la realizzazione di un Centro Residenziale per le Cure Palliative (Hospice) nell'ambito della ASL TA da realizzarsi in via Lago Ampollino 10/12 Taranto – Riscontro.", il Direttore Generale della ASL TA ha comunicato quanto segue:

"Si fa seguito a quanto richiesto con nota di codesto Servizio giusto prot. AOO/183/3435 per relazionare quanto segue.

In esito a una valutazione sistemica attuata tenendo conto della orografia dell'intera provincia di Taranto e dell'attuale allocazione dei p.l. destinati ai centri residenziali per le cure palliative, insistenti sul territorio di Mottola e Martina Franca, sarebbe stata maggiormente auspicabile l'attivazione di ulteriori p.l. nel versante orientale.

Tuttavia, considerata la presenza dei maggiori posti letto ubicati nel Presidio Ospedaliero Centrale SS. Annunziata, della prossimità con lo S.O. San Giuseppe Moscati sede delle UOC di Oncologia Medica e di

Ematologia, e ancor più della prossimità del Centro da realizzarsi a breve distanza dall'erigendo Ospedale S. Cataldo, che prevede il trasferimento della degenza degli assistiti per tali UOC a carattere oncologico, si accoglie favorevolmente l'ipotesi di tale realizzazione.

Tenuto conto del crescente fabbisogno assistenziale rappresentato dall'incidenza di assistiti afferenti al Distretto Unico e pertanto residenti nel comune di Taranto affetti da patologie tumorali, ovvero da patologie croniche irreversibili, si prende atto dell'analisi esperita da codesto Servizio in ordine tanto ai p.l. attivi per parte privata accreditata per un totale di 24 su un fabbisogno di 56, quanto ai p.l. in corso di completamento di attivazione per parte pubblica per un totale di 20 presso il PTA Mottola – attualmente Post Covid, e si conferma l'accoglimento per la realizzazione dei 12 p.l. quale parte residuale."

Per tutto quanto sopra riportato;

considerato che anche all'attualità il fabbisogno definito dal Regolamento Regionale n. 3/2006 per gli Hospice (1 p.l. ogni 10.000 abitanti), sulla base della popolazione residente nell'ambito territoriale della ASL TA (n. 560.319 abitanti – dati ISTAT al 01/01/2021), è pari a n. 56 posti letto, e che, pertanto, risulta nell'ambito territoriale dell'ASL TA un fabbisogno residuo di n. 12 posti letto;

si propone di rilasciare, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., parere favorevole per n. 12 posti letto in relazione alla verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Taranto a seguito dell'istanza della società "S.A.TRA.MAR. Srl" di autorizzazione alla realizzazione di un Centro Residenziale per Cure Palliative (Hospice) da ubicare alla via Lago Ampollino nn. 10/12, piano T-S1-2-3, censito al Catasto Edilizio Urbano al Foglio 264, numero 127 sub. 17, Categoria D/2, con la precisazione che:

- la suddetta struttura dovrà essere realizzata secondo la relazione tecnica e le planimetrie allegate all'istanza di autorizzazione alla realizzazione acquisita dal Comune di Taranto con prot. n. 90823 del 02/09/2020;
- successivamente al rilascio, da parte del Comune di Taranto, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura, ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L.R. 9/2017 e s.m.i. l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta dalla società S.A.TRA.MAR. Srl alla Regione Puglia – Dipartimento Promozione della salute e del Benessere Animale, Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO);
- il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data dell'autorizzazione comunale alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione nei termini stabiliti, ha validità biennale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione; pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine ai sensi del comma 6 del medesimo art. 7;
- "L'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalità rispetto alla programmazione regionale (...)" (art. 19, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.).

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

D E T E R M I N A

- di rilasciare, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., parere favorevole per n. 12 posti letto in relazione alla verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Taranto a seguito dell'istanza della società "S.A.TRA. MAR. Srl" di autorizzazione alla realizzazione di un Centro Residenziale per Cure Palliative (Hospice) da ubicare alla via Lago Ampollino nn. 10/12, piano T-S1-2-3, censito al Catasto Edilizio Urbano al Foglio 264, numero 127 sub. 17, Categoria D/2, con la precisazione che:
 - la suddetta struttura dovrà essere realizzata secondo la relazione tecnica e le planimetrie allegate all'istanza di autorizzazione alla realizzazione acquisita dal Comune di Taranto con prot. n. 90823 del 02/09/2020;
 - successivamente al rilascio, da parte del Comune di Taranto, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura, ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L.R. 9/2017 e s.m.i. l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta dalla società S.A.TRA.MAR. Srl alla Regione Puglia – Dipartimento Promozione della salute e del Benessere Animale, Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO);
 - il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data dell'autorizzazione comunale alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione nei termini stabiliti, ha validità biennale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione; pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine ai sensi del comma 6 del medesimo art. 7;
 - *"L'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalità rispetto alla programmazione regionale (...)"* (art. 19, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.);
- di notificare il presente provvedimento:

- al Sindaco del Comune di Taranto – Pec: protocollo.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it;
- al Dirigente Sportello Unico per l'Edilizia Pianificazione Urbanistica Piano Mobilità Comune di Taranto - Pec: sue.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it;
- al Direttore Generale dell'ASL TA – Pec: direttoregenerale.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it;
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL TA – Pec dipartprevenzione.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it;
- al Legale Rappresentante della Società "S.A.TRA.MAR. Srl"– Pec: satramar@pec.it.

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 10 facciate è dichiarato immediatamente esecutivo e:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle "Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1" dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in ottemperanza alle medesime "Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1";
- sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità - Assistenza Sociosanitaria;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Nicola Lopane)